

**Legge 26 febbraio 1963, n. 441**

**Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750**

**(G.U. 11-04-1963, n. 98, Serie Generale)**

### **art. 17 - Ispettore Sanitario -**

Gli ispettori assegnati alla Direzione generale saranno ripartiti in tre rami di competenza: medico-biologica, chimica e industriale; quelli assegnati agli ispettorati di zona saranno ripartiti in due rami di competenza: medico-biologica e chimica; quelli assegnati agli uffici dei medici provinciali avranno l'unica qualificazione di competenza medico-igienistica.

Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

A tal fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella provincia, nonché sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le notizie e le informazioni sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute pubblica; propongono al medico o al veterinario provinciale l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Gli **ispettori sanitari** sono coadiuvati da **segretari tecnici e guardie di sanità**, i quali sono anche autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresì della collaborazione degli **ufficiali sanitari e dei veterinari comunali**, secondo le rispettive competenze, e dell'opera dei **vigili sanitari provinciali e comunali**.

Per l'adempimento delle loro funzioni gli **ispettori sanitari** hanno i medesimi poteri attribuiti all'Autorità sanitaria provinciale dalle norme in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, ad eccezione dei poteri di chiusura degli stabilimenti ed esercizi e di distruzione delle sostanze nocive.

Peraltro, in caso di urgente necessità, **l'ispettore sanitario** può ordinare la sospensione, per non oltre tre giorni, dei procedimenti di lavorazione o della vendita di sostanze alimentari e bevande risultate non conformi alle vigenti

leggi sanitarie, salvo i successivi provvedimenti di competenza dell'Autorità sanitaria provinciale. Nei limiti del servizio a cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria.